

Sentenza: 4 luglio 2011, n. 208

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117 commi terzo e sesto Cost.

Ricorrente: Regione Toscana , Regione Umbria

Oggetto: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122; discussione limitata all'art. 15, commi 1 e 2

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Le Regioni Toscana ed Umbria, con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, l'art. 15, commi 1 e 2.

Le norme censurate constano di tre disposizioni:

- la prima stabilisce che con DPCM siano determinati criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, oltre che a quelli relativi alla gestione;
- la seconda prevede l'individuazione, ad opera del medesimo DPCM, delle tratte di libera percorrenza da sottoporre a pedaggio;
- la terza prevede l'applicazione di una maggiorazione tariffaria forfettaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS.

Dopo aver chiarito che il pagamento del pedaggio viene richiesto in ragione dell'utilizzazione dell'autostrada o del raccordo autostradale gestiti direttamente dall'ANAS S.p.a. appartenenti al demanio statale, la Corte qualifica le norme impuginate come il risultato della scelta del mutamento di regime dell'utilizzazione delle infrastrutture anche in conseguenza dell'applicazione in materia di trasporti del principio "chi usa paga", di matrice comunitaria. La rete autostradale e stradale di interesse nazionale, che, già appartenente al demanio statale ai sensi dell'art. 822 cod. civ., non è stata trasferita a quello regionale o locale è stata definita dal D.Lgs 112/98 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e dal d.lgs. 461/1999 in materia di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Il quadro normativo ricostruito dalla Corte evidenzia quindi che la previsione dell'applicazione di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali

del demanio statale e, quindi, anche nella materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. In tali aspetti è compresa la potestà di imposizione e di riscossione del canone per la concessione di aree del demanio statale, in relazione alla quale è determinante la titolarità del bene e non la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni.

La riconduzione della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva riservata allo Stato, comporta la dichiarazione di non fondatezza delle questioni.